



BANCA DEL FUCINO SP.A.

Capogruppo Gruppo Bancario Igea Banca (cod. 3124)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA-ORDINARIA 28/06/2021 - 04/07/2021

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2023

Composizione quali-quantitativa ottimale e adempimenti procedurali

1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino S.p.A. nella seduta consiliare del 31 maggio 2021 ha esaminato gli esiti del processo di autovalutazione, sulla base dei quali ha quindi determinato la composizione quali quantitativa considerata ex ante ottimale dell'organo medesimo, conformemente alle disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 1, Sezione VI.

L'esercizio di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione riferito all'anno 2020, comprensivo dei relativi esiti, riveste una particolare rilevanza in vista del previsto rinnovo dell'organo di gestione e supervisione strategica della Banca posto al punto quattro all'ordine del giorno (parte ordinaria) dell'Assemblea dei Soci del 28/06/2021-04/07/2021.

Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno per garantire che la composizione dell'organo stesso sia adeguatamente diversificata, in modo da:

- alimentare il confronto e la dialettica interna all'organo;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

Tanto premesso, conformemente al quadro normativo di riferimento, con la pubblicazione del presente documento **i risultati delle analisi** condotte dal Consiglio di Amministrazione nella citata seduta 31 maggio u.s. - in vista del perseguimento dei suddetti obiettivi - sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati che gli azionisti a ciò legittimati si determinino a presentare a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale possa tenere conto delle professionalità richieste.



In tale contesto, i soci sono invitati a produrre – all’atto del deposito delle liste a norma dell’art. 25 dello Statuto Sociale –, *inter alia*, il *curriculum vitae* dei candidati, al fine di identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato (cfr. *infra* Sezione III)¹.

Il presente documento reca quindi evidenza della composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino S.p.A. considerata *ex ante* ottimale per l’attuazione delle relative progettualità, in vista della sana e prudente gestione della stessa.

In tale contesto è altresì doveroso sensibilizzare i Soci al rigoroso rispetto, nella formazione delle liste a norma dell’art. 25 dello Statuto Sociale, della normativa di riferimento che ha di recente regolamentato in maniera maggiormente dettagliata rispetto al passato i requisiti di idoneità che devono sussistere in capo agli esponenti bancari. Il riferimento è primariamente:

- al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (attuativo del nuovo art. 26 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 72/2015), entrato in vigore il 30 dicembre 2020, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e di sistemi di garanzia dei depositanti*”;
- al provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021 “*Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*” (entrata in vigore il prossimo 1° luglio 2021);
- alle “nuove” disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, poste *in consultazione* ma, alla data di pubblicazione del presente documento non ancora emanate, ai cui principi ispiratori è tuttavia doveroso fare già riferimento.

Per tale motivo il seguente documento si compone di due sezioni “qualitative” e di una sezione “procedurale”:

- I. Requisiti normativi**
- II. Composizione quali quantitativa considerata *ex ante* ottimale**
- III. Indicazioni procedurali**

¹ I risultati delle analisi in discorso devono altresì essere posti alla base della formazione della lista che il Consiglio di Amministrazione si determini eventualmente a depositare in vista della celebrazione dell’Assemblea dei soci a norma del novellando art. 25 dello Statuto Sociale. Al riguardo, si rappresenta che al punto uno all’ordine del giorno di parte straordinaria dell’Assemblea del 28/06/2021-04/07/2021 è posta la proposta di modifica degli artt. 25 e 28 dello Statuto Sociale che, nella nuova versione, in estrema sintesi, consentono al Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista per il rinnovo dell’organo. È già pervenuto in data 31 marzo 2021 (prot. n. 509323/21) il provvedimento della Banca d’Italia ex art 56 TUB di accertamento della conformità delle sopra dette modifiche statutarie alla sana e prudente gestione della Banca. Preme rilevare che la proposta di modifica in parola – che comunque lascerebbe impregiudicate le prerogative e i diritti dei soci in ordine al processo *de qua* – risulta in linea con le soluzioni adottate da diversi istituti (italiani ed europei) tra i più evoluti sotto il profilo della *governance* e consente, a presidio della sana e prudente gestione della Banca e del Gruppo, di far fronte alle imprescindibili esigenze di:

1. mediazione e contenimento delle anime che compongono l’azionariato diffuso della Banca;
2. garantire la piena e coerente attuazione delle linee di sviluppo strategico di recente adottate;
3. selezionare in maniera accurata e consapevole i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa di settore, coerentemente alle peculiarità della Banca e del Gruppo.



I. REQUISITI NORMATIVI

Requisiti di onorabilità (artt. 3 e 6 del d.m. 169/2020)

Possono essere candidati ad assumere la carica di Consigliere della Banca del Fucino S.p.A. solo soggetti che:

- a) **non** si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile²;
- b) **non** siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione o della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.):
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (Assistenza agli associati ad associazioni sovversive o terroristiche di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.), 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270 quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo), 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso), 418 (Assistenza agli associati) e 640 (Truffa) del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) **non** sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione o della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.);
- d) **non** si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del TUB e 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- e) **non** siano stati condannati con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - salvo il caso dell'estinzione del reato (ex art. 445, comma 2, c.p.p.) e fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.):
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati

² Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".



- all'esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270 quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 del codice penale;
- 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) **non** abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, l'insussistenza o la perdita dei requisiti di onorabilità come sopra indicate;
- g) **non** siano stati condannati a pena detentiva:
- 1) con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270 quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 del codice penale;
 - 2) con sentenze anche non definitive, con sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla precedente punto 1
- h) **non** siano sottoposti all'applicazione di una misura cautelare personale o all'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione

Resta inteso che i soggetti candidati a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono rispondere ai **criteri di correttezza di cui all'art. 4 del d.m. n. 169/2020**, precisandosi che ove uno o più criteri di correttezza non siano rispettati, il *nuovo* Consiglio di Amministrazione dovrà valutare analiticamente la perdurante idoneità dell'esponente in ossequio a quanto stabilito dall'**art. 5 del d.m. n. 169/2020**, avuto in ogni caso riguardo ai principi di sana e prudente gestione della Banca, nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

Requisiti di professionalità (art. 7 del d.m. 169/2020)

Possono essere candidati ad assumere la carica di Consigliere della Banca del Fucino S.p.A. solo soggetti che abbiano maturato un'esperienza professionale idonea attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (indispensabile per Amministratori che siano o possano essere destinatari di incarichi esecutivi, es. Amministratore Delegato)
- b) attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Fucino (indispensabile per Amministratori che siano o possano essere destinatari di incarichi esecutivi, es. Amministratore



Delegato);

- c) attività professionale, svolta in via continuativa e rilevante, in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della Banca, e/o [l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati];
- d) attività d'insegnamento universitario (quale docente di prima o seconda fascia) in materie giuridiche o economiche o altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni direttive (dirigenziali o di vertice, comunque denominate) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, di dimensione e complessità comparabile a quella della Banca del Fucino.

Con particolare riferimento all'esperienza professionale si precisa che:

- i. il Presidente del Consiglio di Amministrazione – che in ogni caso dovrà essere non esecutivo e, quindi, privo di poteri delegati – deve aver maturato la suddetta esperienza professionale **per almeno un quinquennio (5 anni) nel corso dei 20 (venti anni) precedenti** la nomina (*i.e.* a far data dall'anno 2001);
- ii. gli amministratori che saranno privi di deleghe esecutive devono aver maturato la suddetta esperienza professionale **per almeno un triennio (3 anni) nel corso dei 20 (venti anni) precedenti** la nomina (*i.e.* a far data dall'anno 2001);
- iii. gli amministratori cui il Consiglio potrà delegare proprie attribuzioni a norma dell'art. 2381 c.c. (conformemente all'art. 26.1 dello Statuto Sociale) devono essere in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata **nel corso dei 20 (venti anni) precedenti** la nomina (*i.e.* a far data dall'anno 2001) attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi **per un periodo non inferiore a cinque anni** nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Fucino.

Resta inteso che i soggetti candidati a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono rispondere ai **criteri di competenza di cui all'art. 10 del d.m. n. 169/2020**, che il *nuovo* Consiglio sarà chiamato a valutare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.

È di seguito riportata una tabella riepilogativa dei requisiti di professionalità con indicazione delle fattispecie che consentono di derogare alla valutazione di dettaglio della competenza



Banca del Fucino

Gruppo Bancario Igea Banca

Requisiti di professionalità prescritti dalla normativa (d.m. n. 169/2020)					
	Art. 7, co. 1, lett. a)	Art. 7, co. 1, lett. b)	Art. 7, co. 2, lett. a)	Art. 7, co. 2, lett. b)	Art. 7, co. 2, lett. c)
	Attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (indispensabile per Amministratori che siano o possano essere destinatari di incarichi esecutivi, es. Amministratore Delegato)	Attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca del Fucino (indispensabile per Amministratori che siano o possano essere destinatari di incarichi esecutivi, es. Amministratore Delegato)	Attività professionale, svolta in via continuativa e rilevante, in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della Banca, e/o all'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati]	Attività d'insegnamento universitario (quale docente di prima o seconda fascia) in materie giuridiche o economiche o altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	Funzioni direttive (dirigenziali o di vertice, comunque denominate) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, di dimensione e complessità comparabile a quella della Banca del Fucino.
1. Presidente	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2008)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2008)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2008)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2008)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2008)
2. Amministratore delegato <i>in possesso in ogni caso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa</i>	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 10 anni maturati negli ultimi 13 anni (dal 2008)	5 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001)			
3. Amministratori non esecutivi	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 3 anni maturati negli ultimi 6 anni (dal 2015)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 3 anni maturati negli ultimi 6 anni (dal 2015)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 5 anni maturati negli ultimi 8 anni (dal 2015)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 5 anni maturati negli ultimi 8 anni (dal 2015)	3 anni maturati negli ultimi 20 anni (dal 2001) <i>Ovvero per derogare alla valutazione dei criteri di competenza</i> 5 anni maturati negli ultimi 8 anni (dal 2015)



Requisiti di indipendenza (art. 13 d.m. 169/2020 e art. 24.2 dello Statuto Sociale)

Un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del d.m. n. 169/2020, nonché ove ulteriori e più stringenti di quelli posti dall'art. 24.2 dello Statuto sociale.

Per determinare il numero *minimo* di amministratori indipendenti che devono sedere in Consiglio si precisa che qualora il rapporto di $\frac{1}{4}$ non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

L'amministratore può essere considerato INDIPENDENTE se:	Note	<i>Requisiti di indipendenza previsti dall'art. 24.2 dello Statuto di Igea Banca : l'amministratore si considera indipendente se</i>
<p>Non è titolare nella Banca di incarichi esecutivi (art. 13 comma 1)</p>	<p>Non possono essere considerati indipendenti</p> <p>i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;</p> <p>ii) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;</p> <p>iii) i consiglieri che rivestono le cariche <i>sub i)</i> o gli incarichi <i>sub ii)</i> in qualsiasi società del gruppo bancario</p>	<p>Non riveste la qualifica di Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche della Banca (art. 24.2, lett. n)</p> <p>Non è destinatario di deleghe gestionali e non svolge, neanche di fatto, funzioni attinenti all'esercizio dell'impresa (v. anche Regolamento degli organi sociali, par. 3.4)</p>
<p>Non è coniuge non legalmente separato, persona legata in <u>unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado</u>:</p> <p>a) del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;</p> <p>b) dei responsabili delle principali funzioni della Banca (<i>i.e.</i> Responsabili antiriciclaggio, conformità alle norme, di risk management e di internal audit, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dirigente preposto alla gestione finanziaria della società);</p> <p>c) di persone che non potrebbero assumere l'incarico di consigliere indipendente per carenza dei requisiti elencati nei punti successivi.</p>	<p>Di seguito l'elenco dei parenti e degli affini entro il quarto grado dell'esponente</p> <p>Parenti di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none">figli (linea retta discendente)genitori (linea retta ascendente) <p>Parenti di secondo grado</p> <ul style="list-style-type: none">fratelli e sorelle (linea collaterale)nonni (linea retta ascendente).nipoti (figli di figli; linea retta discendente) <p>Parenti di terzo grado</p> <ul style="list-style-type: none">bisnonni (linea retta ascendente)nipoti (figli di fratelli; linea collaterale)bisnipoti (figli dei figli di figli; linea retta discendente);zii paterni e materni (linea collaterale) <p>Parenti di quarto grado</p>	<p>Non è:</p> <ul style="list-style-type: none">coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della banca; (art. 148, comma 3 TUF richiamato dall'art. 24 dello Statuto)amministratore delle società controllate dalla banca, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo (art. 148, comma 3 TUF richiamato dall'art. 24 dello Statuto);coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla banca, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo (art. 148, comma 3



<p>(art. 13 comma 1, lett. a)</p>	<ul style="list-style-type: none">• pronipoti (figli dei figli di fratelli; linea collaterale);• cugini (linea collaterale);• prozii (fratelli dei nonni; linea collaterale) <p style="text-align: center;">***</p> <p>L'affinità è il rapporto tra un soggetto e i parenti del coniuge: conseguentemente nella linea (retta o collaterale) e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (il grado di affinità è corrispondente dunque al grado di parentela).</p> <p>Affini di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• suoceri (linea retta) <p>Affini di secondo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• cognati (fratelli e sorelle del coniuge; linea collaterale)• nonni del coniuge (linea retta ascendente) <p>Affini di terzo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• bisnonni del coniuge (linea retta ascendente)• nipoti del coniuge (figli di cognati; linea collaterale)• zii paterni e materni del coniuge (linea collaterale) <p>Affini di quarto grado</p> <ul style="list-style-type: none">• pronipoti del coniuge (figli dei figli di cognati; linea collaterale);• cugini del coniuge (linea collaterale);• prozii del coniuge (fratelli dei nonni del coniuge; linea collaterale)	<p>TUF richiamato dall'art. 24 dello Statuto);</p> <ul style="list-style-type: none">• stretto familiare di persone fiche che non potrebbero assumere l'incarico di consigliere indipendente ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto della Banca (cfr. anche i requisiti elencati nei punti successivi; art. 24.2, lett. f) dello Statuto)
<p>Non è un <u>partecipante</u> della Banca (i.e. un soggetto tenuto a chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 19 e ss. TUB)</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. b)</p>	<p>A norma dell'art. 19 del TUB "1. È <i>soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute [...] 3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1</i>".</p> <p>La disciplina attuativa del menzionato art. 19TUB si rinviene nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia di cui alla circ. 229/199, Titolo II, Capitolo 1, limitatamente alle parti ancora in vigore come successivamente integrate e modificate, primariamente con comunicazione del 12 maggio 2009 (in Boll. Vig. n. 5/2009).</p> <p>In sintesi i "partecipanti" rilevanti ai presenti fini sono identificati nei soggetti che da soli o</p>	<p>Non intrattiene rapporti (diretti o indiretti) di controllo o influenza notevole ai sensi di legge con la Banca, anche tramite patti parasociali (art. 24.2, lett. a) dello Statuto)</p>



	<p>di concerto³, siano titolari (ed abbiano quindi ottenuto la prescritta autorizzazione), direttamente o indirettamente⁴, di partecipazioni nella banca che danno luogo :</p> <ul style="list-style-type: none">• a una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto;• alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione⁵;• al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione⁶.	
<p><i>Non</i> ricopre né ha ricoperto negli ultimi 2 anni incarichi di Presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi presso:</p> <p>a) un partecipante nella banca (come sopra definito);</p> <p>b) una società controllata dalla Banca⁷</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. c)</p>		<p><i>Non</i> ha rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche ("Esponenti di rilievo") di società controllate o sottoposte a comune controllo [...], di società in grado di esercitare sulla Banca il controllo anche congiunto o una influenza notevole ai sensi di legge (art. 24.2, lett.b) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> ha ricoperto per più di 9 anni negli ultimi 12 anni incarichi esponente (soggetto titolare di incarichi di direzione, amministrazione e controllo) presso:</p> <p>a) un partecipante nella banca (come sopra definito);</p> <p>b) una società controllata dalla banca⁸</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. c)</p>		
<p><i>Non</i> ha ricoperto negli ultimi 2 anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. d)</p>	<p>Sono considerati esponenti con incarichi esecutivi:</p> <p>i) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;</p>	<p><i>Non</i> ha rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche</p>

³ Rilevano, in particolare, le ipotesi di acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie rilevanti a norma dell'art. 19 del TUB (cfr. l'art. 22, comma 1-bis, del TUB).

⁴ Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del TUB rientrano in tale nozione le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

⁵ Le ipotesi di influenza notevole devono essere individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo della banca nella quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione.

Preme rilevare come ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c. l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati).

⁶ Cfr. la definizione di controllo di cui all'art. 23 TUB.

⁷ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni di cui alla tabella sottostante devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate.

⁸ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate in tabella.



	<p>ii) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;</p> <p>iii) i consiglieri che rivestono le cariche <i>sub i)</i> o gli incarichi <i>sub ii)</i> in qualsiasi società del gruppo bancario;</p> <p>iv) il direttore generale</p>	<p>("Esponenti di rilievo") della Banca (art. 24.2, lett. b) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> ricopre l'incarico di consigliere indipendente in altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche controllate, direttamente, indirettamente o totalitariamente</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. e)</p>		
<p><i>Non</i> ha ricoperto, per più di 9 anni negli ultimi 12 anni, incarichi di componente del consiglio di amministrazione della Banca o ivi a svolto compiti direttivi</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. f)</p>	<p>Nelle banche di minore dimensione e complessità operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la il 30 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera <i>f)</i> possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non più di dodici anni negli ultimi quindici presso la banca.</p> <p>(art. 26, comma 5 del d.m.)</p>	<p><i>Non</i> ha rivestito nei tre esercizi precedenti la qualifica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche ("Esponenti di rilievo") della Banca (art. 24.2, lett. b) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione (o di gestione)⁹</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. g)</p>	<p>Nelle banche di minore dimensione e complessità operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la il 30 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 l'articolo 13, comma 1, lettera <i>g)</i> non si applica</p> <p>(art. 26, comma 5 del d.m.)</p>	<p><i>Non</i> riveste la qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un Amministratore esecutivo della Banca ricopra la carica di amministratore (art. 24.2, lett. e) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> intrattiene, direttamente, indirettamente, né ha intrattenuto nei 2 anni precedenti all'assunzione dell'incarico <u>rapporti di lavoro autonomo o subordinato</u> ovvero <u>altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u> anche non continuativi, tali da compromettere l'indipendenza con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la banca; 	<p>Con riferimento al conflitto derivante dalla <u>Professione</u> esercitata (direttamente o indirettamente) dall'esponente, si rileva, a mero titolo esemplificativo, che sono idonee a minare l'indipendenza le seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricoprire una posizione dirigenziale o di elevata responsabilità nella Banca, 	<p>a) <i>Non</i> è legato da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Banca; • alle società controllate dalla Banca; • alle società che controllano la banca;

⁹ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate in tabella.



<ul style="list-style-type: none">• gli esponenti con incarichi esecutivi della Banca;• il Presidente del consiglio di amministrazione della Banca;• le società controllate dalla Banca;• gli esponenti con incarichi esecutivi delle società controllate dalla Banca;• il Presidente del consiglio di amministrazione delle società controllate dalla Banca;• un partecipante nella banca (inteso come il soggetto tenuto a chiedere l'autorizzazione ex art. 19 TUB);• gli esponenti con incarichi esecutivi di un partecipante nella banca come sopra definito;• il Presidente del consiglio di amministrazione di un partecipante nella banca come sopra definito¹⁰ <p>(art. 13 comma 1, lett. h)</p>	<p>nelle sue controllate o in una qualsiasi imprese che svolge attività concorrenti rispetto a quella svolta dal Gruppo bancario;</p> <ul style="list-style-type: none">• intrattenere una <u>relazione commerciale "significativa"</u> con uno dei soggetti rilevanti in ragione dell'entità del valore (finanziario) che l'interesse commerciale stesso rappresenta per l'attività dell'esponente (o di uno stretto familiare; legame indiretto);• sussistenza di <u>un interesse finanziario qualificabile come "obbligazione finanziaria/interesse finanziario notevole"</u>. Più in particolare, sono esempi di obbligazioni/interessi finanziari le partecipazioni, gli altri tipi di investimenti e i crediti. <p>Il carattere notevole dell'interesse o dell'obbligazione dipende dall'entità del valore (finanziario) che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'esponente nominato.</p> <p>In linea di principio, i casi seguenti sarebbero considerati <u>non rilevanti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutti i crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari privati) non privilegiati (ossia alle condizioni di mercato standard per la banca in questione) che siano <u>in bonis</u>¹¹;• tutti gli altri crediti non privilegiati in bonis di <u>importo inferiore a 200.000 euro</u>, garantiti o meno;• <u>partecipazioni inferiori o pari all'1%</u> detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente	<ul style="list-style-type: none">• alle società sottoposte a comune controllo rispetto alla banca;• agli amministratori della banca;• al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della Banca;• agli amministratori delle società controllate dalla Banca, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;• al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Banca, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo (art. 148, comma 3 TUF richiamato dall'art. 24.2 dello Statuto) <p>b) <i>Non intrattiene né ha intrattenuto nei tre esercizi precedenti rapporti di lavoro dipendente con i soggetti di cui alla precedente lettera a) (art. 24.2, lett. c) dello Statuto)</i></p> <p>c) <i>Non intrattiene né ha intrattenuto nell'esercizio precedente <u>significative relazioni economiche, finanziarie, commerciali e/o professionali</u>, anche indirette, né intrattiene o ha intrattenuto nei tre esercizi precedenti <u>rapporti di lavoro dipendente</u> con:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• la Banca;• la società che controlla la Banca;• i soggetti in grado di esercitare sulla Banca stessa il controllo anche congiunto
---	--	---

¹⁰ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate in tabella.

¹¹ Resta fermo che in sede di accertamento dei requisiti il nuovo Consiglio di amministrazione dovrà esaminare tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.



		<p>ovvero tramite patti parasociali;</p> <ul style="list-style-type: none">• le società controllate dalla Banca;• gli Esponenti di rilievo (Presidente, Vice Presidente, Amministratore esecutivo o Dirigente con responsabilità strategiche) delle società menzionate ai punti precedenti (art. 24.2, lett. c) dello Statuto) <p>d) <i>Non</i> percepisce né ha percepito nei tre esercizi precedenti dalla Banca o da una società controllante o controllata, <u>una significativa remunerazione aggiuntiva</u> (eventualmente parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a base azionaria) rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi (art. 24.2, lett. d) dello Statuto)</p>
<p><i>Non</i> ricopre né ha ricoperto negli ultimi 2 anni uno o più dei seguenti incarichi, <u>quando</u> la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti gli incarichi sotto elencati e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza <u>sono tali da comprometterne l'indipendenza</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Membro del Parlamento nazionale ed europeo• Membro del Governo o della Commissione Europea• Assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale• Presidente di giunta regionale• Presidente di provincia• Sindaco• Presidente o componente di consiglio circoscrizionale• Presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi tra enti locali;• Presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni• Consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del		



<p>d.lgs. n. 267/2000 (enti strumentali agli enti locali)</p> <ul style="list-style-type: none">• Sindaco o consigliere di Città metropolitane• Presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate. <p>(art. 13 comma 1, lett. i)</p>		
--	--	--

Si precisa infine che **tutti i componenti** del *nuovo* Consiglio di Amministrazione devono agire con **indipendenza di giudizio**. Per consentire all'organo di valutare *ab origine* e nel continuo l'indipendenza di giudizio dei propri componenti, questi ultimi hanno l'obbligo di fornire alla Banca le informazioni di cui all'**art. 15 del d.m. n. 169/2020**, relative alle situazioni possano in astratto essere fonte di potenziali conflitti di interesse rilevante (*i.e.* le situazioni di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b), c), h) e i) del d.m. 169/2020; v. tabella sopra riportata), esplicitando altresì le motivazioni per cui, ad avviso degli esponenti medesimi, esse non sono comunque in grado di inficiare in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Spetterà al *nuovo* Consiglio di Amministrazione effettuare le valutazioni previste dallo stesso art. 15 del Decreto che possono condurre – qualora i presidi esistenti per la gestione del potenziale conflitto di interessi non siano sufficienti – alla dichiarazione di decadenza dell'esponente interessato.

Divieto di interlocking

L'art. 36 del d.l. n. 201/2011(c.d. decreto "Salva Italia"), convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. "**divieto di interlocking**").

In estrema sintesi, è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Se i titolari di cariche incompatibili non optano per una di esse entro il termine previsto (90 giorni), decadono da entrambe e la decadenza è dichiarata dai competenti organi aziendali. In caso di inerzia di questi ultimi, la decadenza è pronunciata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

Limiti al cumulo degli incarichi

Viene da ultimo in rilievo il concetto di "*adeguata disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico*": il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica e gestione siano presenti, infatti, soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.



Più in particolare, fermo restando il rispetto anche delle disposizioni di legge o statutarie ¹² “*va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un’adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: della natura e della qualità dell’impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche e di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte*” (cfr. le più volte citate disposizioni in tema di governo societario delle banche).

L’art. 16 del d.m. 169/2020 dispone che ciascun esponente debba dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell’incarico: la sussistenza di tale requisito deve essere valutata dall’organo, fermo restando che esso **non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia della decadenza dell’esponente** ma concorre alla valutazione dell’idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri.

La disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi delineata dagli artt. 17 e 18 del d.m. 169/2020 è destinata a trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e, quindi, non si applica alla Banca del Fucino.

Tuttavia, la Banca ha comunque individuato - all’esito dell’esercizio di autovalutazione da ultimo condotto dal Consiglio uscente - appositi limiti quantitativi al numero complessivo degli incarichi che un componente del Consiglio di amministrazione può ricoprire in altri enti o società.

A) Amministratore Delegato:

- nessun incarico esecutivo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in altre società quotate o di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato;
- massimo 2 incarichi non esecutivi o di controllo (sindaco effettivo) in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in altre società quotate o di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato;
- massimo 3 incarichi, siano essi esecutivi, non esecutivi o di controllo, in società anche diverse da quelle sopra menzionate.

B) Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- nessun incarico esecutivo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in altre società quotate o di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato;
- massimo 5 incarichi non esecutivi o di controllo (sindaco effettivo) in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in altre società quotate o di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato;
- massimo 7 incarichi, siano essi esecutivi, non esecutivi o di controllo, in società anche diverse da quelle sopra menzionate;

C) Amministratori non esecutivi:

- massimo 2 incarichi esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in altre società quotate o di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato;

¹² Cfr. gli artt. 2390 del codice civile; l’art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e l’art. 16 del d.m. n. 169/2020 attuativo dell’art. 26 TUB.



- massimo 5 incarichi non esecutivi o di controllo (sindaco effettivo) in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in altre società quotate o di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato;
- massimo 9 incarichi, siano essi esecutivi, non esecutivi o di controllo, in società anche diverse da quelle sopra menzionate.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo societario vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di sole società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni. Inoltre, non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali; cionondimeno la titolarità di cariche in tali organizzazioni, soprattutto se di rilevanti dimensioni, potrebbe incidere sulla disponibilità di tempo complessiva.

Fermo quanto sopra, la Banca deve assicurare che i candidati a ricoprire la carica siano ben consapevoli del tempo stimato come necessario per l'espletamento dell'incarico.

Al riguardo, partendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui, è stato stimato come segue il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico per i *consiglieri non esecutivi*:

- i. una periodicità minima delle sedute consiliari pari ad almeno 1,5 giornate lavorative¹³ mensili (su 11 mesi; 16,5 FTE);
- ii. il tempo mediamente occorrente per la disamina della documentazione di supporto all'assunzione di deliberazioni informate e per la fruizione della formazione occorrente per l'aggiornamento in ordine a tematiche connotate da maggiori tecnicismi è stimato 1,5 giorni lavorativi al mese (su 11 mesi; corrispondenti 16,5 FTE);
- iii. il tempo mediamente occorrente per l'espletamento di incarichi non esecutivi aggiuntivi (es. partecipazioni a comitati endoconsiliari) pari a 12 giorni lavorativi in ragione d'anno (12 FTE).

Quanto all'eventuale consigliere esecutivo, stante il contesto strategico in cui viene a muoversi la Banca si richiede un *full-time commitment*, per cui – ferma la possibilità di detenere cariche infragruppo - gli incarichi non esecutivi eventualmente detenuti in società esterne al gruppo nei limiti sopra posti, non dovrebbero poter impegnare il consigliere per oltre 2 giornate lavorative mensili (calcolate su 11 mesi; 22 FTE).

Resta inteso che ciascun candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca all'atto della nomina (e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti) dovrà:

- comunicare gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, **specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono**;
- dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Banca.

¹³ Una giornata lavorativa si presume consti di n. 8 (ore)



II. COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA CONSIDERATA EX ANTE OTTIMALE

La presente sezione reca evidenza della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino S.p.A. considerata ex ante ottimale.

Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio. Di tali valutazioni dovrà a tempo debito – in caso di nomina – essere resa edotta l’Autorità di Vigilanza.

Composizione Quantitativa Ottimale

Lo Statuto Sociale (art. 24.1) dispone che *“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito, su designazione dell’Assemblea ordinaria, da un numero di componenti compreso tra un minimo di nove e un massimo di tredici”*.

Alla luce degli esiti del processo di self assessment, non dimenticando comunque il carattere parcellizzato e “poliedrico” della compagine azionaria, è parso opportuno al Consiglio di Amministrazione uscente proporre di ridurre il numero dei componenti dell’Organo complessivamente considerato.

In particolare, nonostante il capitale sociale della Banca sia negli ultimi anni cresciuto considerevolmente e l’azionariato si sia ulteriormente arricchito, la Banca è ancora qualificabile come banca di minori dimensioni o complessità operativa - vieppiù considerando che le novellande disposizioni in materia di governo societario innalzano a 5 miliardi la soglia dell’attivo oltre la quale la suddetta qualifica si presume non più sussistente – sarebbe opportuno che il numero complessivo dei membri dell’organo sia ridotto entro il range statutario e fissato, in particolare, in n. 11 (undici) componenti.

Si ritiene quindi ottimale per la Banca del Fucino che il Consiglio di Amministrazione si componga di, di n. 11 (undici) membri.

Inoltre, parrebbe utile che l’organo amministrativo si determini – nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto – a conferire specifiche deleghe ad uno dei suoi componenti (Amministratore Delegato), cui spetterebbe l’attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio nell’esercizio delle proprie funzioni e che verrebbe quindi ad identificarsi con l’organo con funzioni di gestione ai sensi della vigente normativa in materia.

Composizione Qualitativa ottimale

La determinazione della “composizione qualitativa ottimale” – che ovviamente non è elemento autonomo dalla composizione quantitativa, bensì è alla stessa strettamente connesso, sebbene per mera comodità espositiva sia ora trattato separatamente – è il frutto di una valutazione complessiva che ha come *driver* principale la *diversificazione* quale elemento funzionale al perseguimento degli imprescindibili obiettivi più volte ricordati di *“alimentare il confronto e la dialettica interna all’organo, favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei temi e nell’assunzione di decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull’operato dell’alta dirigenza, tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca”*.

La diversificazione in termini, tra l’altro, di *competenze, esperienze, età, genere, provenienza geografica e proiezione internazionale* deve sì sussistere ed essere riscontrabile in astratto, ma deve altresì essere



parametrata alle caratteristiche della Banca e del Gruppo di appartenenza e rispondere alle esigenze latamente strategiche degli stessi.

Con precipuo riguardo al tema della “*gender diversity*”, le novellande disposizioni di vigilanza in materia di governo societario – poste in consultazione e, alla data di pubblicazione del presente documento, non ancora emanate – prevedono che “*negli organi con funzione di supervisione strategica [e di controllo], il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell’organo¹⁴*” (circ. n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1, linea applicativa b). Invero le disposizioni transitorie, nella versione soggetta a consultazione, prevedono che le banche si adeguino a tale prescrizione “*non oltre il primo rinnovo integrale dell’organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024¹⁵*”.

Da quanto sopra deriva che *a tendere*, dato un organo con funzione di supervisione strategica di n. 11 componenti, almeno quattro devono appartenere al genere meno rappresentato.

Sempre in tema di *gender diversity* la sopra citata linea applicativa (soggetta quindi al sopra riportato regime transitorio) raccomanda infine (c.d. buona prassi) che:

- a) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori, almeno un componente sia del genere meno rappresentato;
- b) le cariche di presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell’organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, si ritiene opportuno che si faccia il possibile per conformarsi già prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni al requisito della diversità di genere, considerando ottimale una composizione che preveda che su 11 componenti del Consiglio di Amministrazione **almeno 3 (tre) appartengano al genere meno rappresentato**.

Resta inteso che almeno un quarto dei componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica¹⁶ e, quindi **almeno 3 (tre) componenti** dovranno risultare in possesso dei sopra riepilogati requisiti di indipendenza previsti dall’art. 26 TUB e relative disposizioni attuative (v. art. 13 del d.m. n. 169/2020), nonché ove diversi e/o più stringenti da quelli ulteriori previsti dallo Statuto Sociale (v. art. 24 dello statuto della Banca), oltre che essere dotati professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all’organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Fatta tale doverosa premessa, in considerazione di tutti gli elementi che caratterizzano la Banca e il Gruppo Igea, visti gli esiti del processo di autovalutazione condotto in data 31 maggio 2021, la **composizione quali-**

¹⁴ Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all’intero superiore.

¹⁵ Nel documento di consultazione si legge quanto segue “*Per concedere alle banche un tempo sufficiente ad adattare i propri organi alle nuove previsioni, anche apportando le modifiche ritenute opportune alle proprie policy interne per favorire la diversity nelle politiche di selezione, formazione e sistema premiante del personale, si propone un regime di prima applicazione; in particolare, si richiede che la quota di genere sia raggiunta in occasione del primo rinnovo integrale dell’organo e comunque entro il 30 giugno 2024; se il rinnovo integrale dovesse intervenire nel 2021, considerati anche i tempi per l’emanazione delle norme definitive, le banche possono attendere sino al 2024*”.

¹⁶ Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all’intero superiore.



quantitativa considerata ex ante ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, è determinata come segue:

I. Composizione Quantitativa

Numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione - 11 (undici)

- i. numero componenti dell'organo di gestione – 1 (uno) – c.d. Amministratore Delegato – art. 26.1 dello Statuto Sociale (nomina consiliare);
- ii. Numero dei Vice- Presidenti - 2 (due) – art. 25.3 dello Statuto Sociale (nomina consiliare)

II. Indipendenza

Almeno ¼ dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica [3 (tre) su 11 (undici)] deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza

III. Diversificazione di genere

Almeno ¼ dei componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica [3 (tre) su 11 (undici)] deve appartenere al genere meno rappresentato;

IV. Diversificazione Geografica

Almeno **2 (due) componenti del Consiglio** devono caratterizzarsi per una geograical location prevalente dei propri affari diversa dalla Regione Lazio e dalla Regione Sicilia, auspicabilmente almeno uno con esperienza anche in ambito internazionale;

V. Diversificazione di età

Almeno **3 (tre) componenti** devono essere al massimo “classe 1961”;

VI. Formazione professionale

- A. Almeno **2 (due) componenti** essere in possesso di specifiche competenze nel **settore giuridico** (i.e. conseguimento della laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie), per poter controllare e supportare scientemente l'attività di verifica della conformità delle procedure alla normativa di settore;
- B. almeno **2 (due) componenti** deve essere in possesso di specifiche competenze **nel settore economico inteso in senso lato** (i.e. laurea in economia e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria, matematica), al fine di poter presidiare e supportare le funzioni interne deputate al controllo contabile;

VII. Competenza ed Esperienza professionale:

- C. almeno **2 (due) componenti** devono possedere comprovate competenze e conoscenze nel comparto della misurazione, dell'analisi e del presidio dei rischi creditizi e finanziari/di non conformità e reputazionali cui tipicamente risultano esposte le Banche;
- D. **almeno 2 (due) componenti** devono aver maturato una esperienza professionale nella gestione, anche delegata, di imprese/enti anche operanti in settori diversi da quello finanziario ma che siano di dimensioni paragonabili a quelle della Banca in termini di “fatturato”, per tale intendendosi un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Banca;
- E. **almeno 2 (due) componenti** devono possedere comprovate conoscenze – derivanti dall'esercizio della rispettiva attività professionale – del tessuto economico e sociale dei territori ove la banca opera attraverso la propria rete di filiali;
- F. **almeno 2 (due) componenti** devono possedere comprovate competenze e conoscenze nel settore della *Project financing* e/o del *Debt capital market* e/o della prestazione dei servizi di investimento e/o dell'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (comparto Fintech) e/o del comparto latamente inteso degli strumenti e delle metodologie di integrazione dei fattori ambientali e sociali nell'espletamento dell'attività bancaria (percorsi di sviluppo verso un'economia sostenibile) e/o della gestione, anche regolamentare, di asset immobiliari latamente intesi, al fine



di poter adeguatamente contribuire al controllo della gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo.

Resta inteso che un medesimo soggetto può possedere anche più dei requisiti di cui ai precedenti punti. Tuttavia, ove in capo ad un medesimo soggetto coesistano più di tre dei suddetti requisiti di cui ai punti VI e VII (formazione, competente ed esperienze), il quarto e successivi sarebbe opportuno che *non* vengano presi in considerazione per la valutazione dell'idoneità complessiva dell'organo. Resterebbero, quindi, esclusi da tale forma di cumulo i requisiti di indipendenza, *gender diversity* e di età, che verrebbero sempre computati.

La suddetta composizione quali-quantitativa è considerata dal Consiglio in carica come ottimale in un'ottica *ex ante*, in grado di favorire così l'estensione del confronto e la dialettica nell'ambito dei processi decisionali e di prevenire che in seno all'Organo possano manifestarsi visioni parziali, fenomeni di "*groupthinking*" e concentrazione di poteri in capo a taluni dei suoi componenti (allineamento a posizioni prevalenti) ovvero in capo al solo organo con funzione di gestione.

Il grado di diversificazione sotteso alla sopra detta composizione quali-quantitativa è considerato atto a garantire una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni avvalendosi del contributo specialistico offerto dai singoli componenti, senza pregiudicare la partecipazione attiva e proattiva ai lavori di tutti gli esponenti, che - immancabilmente in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa di settore - devono comunque essere in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso delle materie trattate e consapevolmente contribuire all'assunzione delle determinazioni assunte in Consiglio.

III. INDICAZIONI PROCEDURALI

A conclusione della presente trattazione e sempre per consentire a tutti gli attori di esercitare le rispettive prerogative in ordine al processo elettivo in tale contesto d'interesse, nel rinviare comunque allo Statuto Sociale per ogni dettaglio, si forniscono di seguito alcune informazioni di carattere generale funzionali all'ordinato svolgimento dell'*iter* di riferimento, rammentando che "gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale della società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria" ove interessati, sono tenuti a **depositare**:

- la Lista dei candidati a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Banca (elencati mediante numero progressivo) **entro 5 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria** (entro e non oltre il 23 giugno 2021, ore 17.30), presso la sede sociale della Banca del Fucino S.p.A. sita in Roma, Via Tomacelli n. 107;
- le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale nonché da quella elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione;
- le dichiarazioni di almeno un quarto dei candidati attestanti l'esistenza dei requisiti d'indipendenza;
- i *Curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare, i candidati devono dichiarare di non essere amministratori, dipendenti o componenti di comitati, commissioni o organi di controllo di banche e altre aziende che svolgano attività di concorrenza con



quella della Società, salvo si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate o, ancora, di società o enti partecipanti al capitale sociale.

Si rammenta, infine, che a norma dell'art. 25.3 dello Statuto Sociale, *“al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste devono presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per il deposito stesso, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate”*.

Per completezza d'informativa, si rappresenta che il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 - Sezione II, paragrafo 1.10 (già indicato in premessa e che tecnicamente entrerà in vigore il 1° luglio 2021) -, recante le nuove disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti delle banche, nel declinare la procedura in argomento in caso di nomina assembleare, precisa, per quanto in tale sede d'interesse, che *“Per agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli Intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari, il soggetto che intende presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari [...] può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione della stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le proprie valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (i.e. presidente del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di sorveglianza, amministratore o consigliere delegato, direttore generale, presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione). Anche quando ci si avvale della facoltà prevista dal presente paragrafo, resta ferma la procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti condotta dopo la nomina”*.

Alla luce di quanto finora illustrato, richiamando nuovamente tutti gli attori ad attenersi alle disposizioni di auto ed etero-regolamentazione applicabili, per agevolare le attività di riferimento la Banca del Fucino S.p.A. mette a disposizione la seguente documentazione:

- I. *Format* esemplificativo delle informazioni riferite ai candidati che devono essere evidenziate in sede di deposito della lista, tenuto conto della sopra richiamata composizione quali-quantitativa ritenuta *ex ante* ottimale – **Allegato “A”** alla presente informativa;
- II. *Format* esemplificativo di dichiarazione *onnicomprensiva* riferita ai candidati, da depositare unitamente alle liste – **Allegato “B”** alla presente informativa.

Qualunque richiesta di chiarimento e/o supporto potrà essere indirizzata a:

Banca del Fucino S.p.A.

Funzione Segreteria Generale

Via Tomacelli n. 107 – 00187 Roma

e-mail: segreteria.generale@bancafucino.it.



ALLEGATO "A"

Lista candidati a ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino S.p.A. – Composizione quali-quantitativa ritenuta ex ante ottimale

<i>Composizione qualitativa ottimale</i>				
<i>Nominativo Esponente</i>	<i>Indipendenza</i>	<i>Diversificazione di genere</i>	<i>Diversificazione geografica¹⁷</i>	<i>Diversificazione anagrafica¹⁸</i>
	<i>Target: 3</i>	<i>Target: 3</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 3</i>
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				
11)				

¹⁷ Consiglieri che abbiano una *geographical location* prevalente dei propri affari *diversa* dalla Regione Lazio e dalla Regione Sicilia

¹⁸ Consiglieri "under 60" (i.e. al massimo classe 1961)



Banca del Fucino

Gruppo Bancario Igea Banca

<i>Composizione qualitativa ottimale</i> <i>Requisiti computabili in capo ad un medesimo soggetto fino a un massimo di 3 (tre)</i>						
<i>Nominativo</i> <i>Esponente</i>	<i>Formazione</i> <i>giuridica¹⁹</i>	<i>Formazione</i> <i>economica²⁰</i>	<i>Rischi creditizi e</i> <i>finanziari/ non</i> <i>conformità e</i> <i>reputazionali²¹</i>	<i>Gestione</i> <i>imprese/Enti²²</i>	<i>Tessuto economico e</i> <i>sociale territori di</i> <i>riferimento²³</i>	<i>Comparti specialistici²⁴</i>
	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 2</i>	<i>Target: 2</i>
1)						
2)						
3)						
4)						
5)						
6)						
7)						
8)						
9)						
10)						
11)						

¹⁹ Consiglieri in possesso di specifiche competenze nel settore giuridico (i.e. conseguimento della laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie), per poter controllare e supportare scientemente l'attività di verifica della conformità delle procedure alla normativa di settore.

²⁰ Consiglieri in possesso di specifiche competenze nel settore economico inteso in senso lato (i.e. laurea in economia e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria, matematica), al fine di poter presidiare e supportare le funzioni interne deputate al controllo contabile.

²¹ Consiglieri che possiedano comprovate competenze e conoscenze nel comparto della misurazione, dell'analisi e del presidio dei rischi creditizi e finanziari/di non conformità e reputazionali cui tipicamente risultano esposte le Banche.

²² Consiglieri che abbiano maturato una esperienza professionale nella gestione, anche delegata, di imprese/enti anche operanti in settori diversi da quello finanziario ma che siano di dimensioni paragonabili a quelle della Banca in termini di "fatturato", per tale intendendosi un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Banca;

²³ Consiglieri che possiedano comprovate conoscenze – derivanti dall'esercizio della rispettiva attività professionale – del tessuto economico e sociale dei territori ove la banca opera attraverso la propria rete di filiali.

²⁴ Consiglieri che possiedano comprovate competenze e conoscenze in comparti specialistici, quali quelli del *Project financing* e/o del *Debt capital market* e/o della prestazione dei servizi di investimento e/o dell'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (comparto Fintech) e/o del comparto latamente inteso degli strumenti e delle metodologie di integrazione dei fattori ambientali e sociali nell'espletamento dell'attività bancaria (percorsi di sviluppo verso un'economia sostenibile) e/o della gestione, anche regolamentare, di asset immobiliari latamente intesi, al fine di poter adeguatamente contribuire al controllo della gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo.

Dichiarazione onnicomprensiva ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello Statuto sociale – format esemplificativo

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI BANCA DEL FUCINO S.P.A. del 28 giugno
2021 – 4 luglio 2021**

Dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino S.p.A. ed attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria di Banca del Fucino S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), convocata per il giorno 28 giugno 2021, alle ore 21.30 presso la Sede Legale della Società sita in Roma, Via Tomacelli n. 107 e, occorrendo, in seconda convocazione presso la stessa Sede legale, per le ore 12.00 del 4 luglio 2021, per discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2021-2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 dello Statuto Sociale, il/la sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____ e residente in _____,

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Banca del Fucino S.p.A.

Il/la sottoscritta, inoltre, viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche, gli articoli 24 e 25 dello Statuto della Banca e consapevole della composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo della Banca considerata *ex ante* ottimale,

ATTESTA e DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (*apporre una "x" sul/i punto/i di interesse*):

- di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, nonché da quella elaborata dalla Banca in via di autoregolamentazione;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, nonché da quella elaborata dalla Banca in via di autoregolamentazione;
- di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza richiesti dalle disposizioni legali e statutarie *protempore* vigenti.

DICHIARA, inoltre,

in relazione alla composizione quali-quantitativa dell'Organo con funzione di gestione e di supervisione strategica considerata *ex ante* ottimale, come da ultimo definita dal Consiglio di Amministrazione della Banca, di possedere uno o più dei seguenti requisiti (*apporte una "x" sul/i punto/i di interesse*):

- specifiche competenze nel settore giuridico (*i.e.* conseguimento della laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie), per poter controllare e supportare scientemente l'attività di verifica della conformità delle procedure alla normativa di settore;
- specifiche competenze nel settore economico inteso in senso lato (*i.e.* laurea in economia e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria, matematica), al fine di poter presidiare e supportare le funzioni interne deputate al controllo contabile;
- specifica competenza e conoscenza nel comparto della misurazione, dell'analisi e del presidio dei rischi creditizi e finanziari/di non conformità e reputazionali cui tipicamente risultano esposte le Banche;
- specifica professionalità nella gestione, anche delegata, di imprese/enti anche operanti in settori diversi da quello finanziario ma che siano di dimensioni paragonabili a quelle della Banca in termini di "fatturato", per tale intendendosi un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Banca;
- comprovate conoscenze – derivanti dall'esercizio della rispettiva attività professionale – del tessuto economico e sociale dei territori ove la Banca opera attraverso la propria rete di filiali;
- comprovate competenze e conoscenze in comparti specialistici, quali quelli del *Project financing* e/o del *Debt capital market* e/o della prestazione dei servizi di investimento e/o dell'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (comparto Fintech) e/o del comparto latamente inteso degli strumenti e delle metodologie di integrazione dei fattori ambientali e sociali nell'espletamento dell'attività bancaria (percorsi di sviluppo verso un'economia sostenibile) e/o della gestione, anche regolamentare, di asset immobiliari latamente intesi, al fine di poter adeguatamente contribuire al controllo della gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo.

DICHIARA

- come da *curriculum vitae* allegato alla presente, di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società (Si/No) ²⁵	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

²⁵ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

- a) di non essere amministratore, dipendente o componente di comitati, commissioni o organi di controllo di Banche e altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Banca del Fucino S.p.A., salvo si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate o, ancora, di società o enti partecipanti al capitale sociale;
- b) di non essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti²⁶

SI IMPEGNA

- a) a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- b) a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti latamente intesi; nonché
- c) l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi della normativa vigente;

AUTORIZZA la Banca

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di tutto quanto dichiarato;
- all'utilizzo dei propri dati nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali;

ALLEGA

- a) copia del proprio documento d'identità in corso di validità
- b) il *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali, comprensivi

²⁶ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. n. 201/2011 "si intendono concorrenti le imprese o gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

dell'indicazione degli incarichi attualmente in essere presso altre società.

Luogo e data

Il dichiarante

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui alle vigenti disposizioni normative.

Luogo e data

Il dichiarante
